COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.05.2020
C(2020) 3211 final

VERSIONE PUBBLICATA

Alle parti notificanti

Oggetto: **Caso M.9809 – ENI REWIND / CDP EQUITY / CIRCULARIT JV**
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[1] e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2]

Egregio signore/Gentile signora,

1. In data 15 aprile 2020, è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione, Eni Rewind S.p.A. («Eni Rewind»), controllata da Eni S.p.A. (Italia) («ENI») e CDP Equity S.p.A. («CDP Equity»), controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Italia) («CDP») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto di un'impresa comune (JV) di nuova costituzione, CircularIT S.p.A. («CircularIT»)[3].

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

 – Eni Rewind è interamente controllata da ENI, impresa petrolifera operante nel settore del petrolio e del gas naturale;

 – CDP Equity è una holding di CDP, che investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte di lungo periodo;

 – CircularIT è un'impresa comune di nuova costituzione destinata a operare sul mercato del trattamento di rifiuti differenziati non pericolosi, in particolare nel segmento del trattamento dei rifiuti solidi urbani organici, e sul mercato della fornitura di basi rinnovabili da utilizzare per la produzione di combustibili per autotrazione e di combustibili per uso marittimo.

1 GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). A decorrere dal 1º dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine "Comunità" con il termine "Unione" e dell'espressione "mercato comune" con l'espressione "mercato interno". Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

2 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ("l'accordo SEE").

3 Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 131 del 22.04.2020, pag. 21.

Commission européenne, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Bruxelles, BELGIQUE
Europese Commissie, DG COMP MERGER REGISTRY, 1049 Brussel, BELGIË

Tel: +32 229-91111. Fax: +32 229-64301. E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

3. A seguito dell’esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l’operazione notificata rientra nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del punto 5, lettera a) e lettera c), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[4].

4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per la Commissione

(Firma)
Olivier GUERSENT
Direttore generale

4 GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.